

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

Verbale di deliberazione n. 129
del Commissario

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.
Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da razionalizzare.

L'anno duemilaventuno addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10.50** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premesso che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Guazzeroni Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 23.12.2021 al 02.01.2022

Cles, 23.12.2021

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.
Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da razionalizzare.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18 – dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm. nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1 e dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss. mm., gli enti locali della provincia di Trento sono tenuti ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una ricognizione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare eventualmente un programma di razionalizzazione.

Rilevato che tali disposizioni assolvono a quanto previsto, a livello nazionale, dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", e trovano applicazione, come disposto dall'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm., "*a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017*".

Rilevato che – ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 – gli enti locali della provincia di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che la Comunità della Val di Non, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs.;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 e ss. mm. anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità della Val di Non e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettano i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, dello stesso D.Lgs., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato come l'Amministrazione della Comunità della Val di Non abbia intrapreso negli scorsi anni un percorso finalizzato ad una razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie operando una serie di dismissioni e ritenuto, di conseguenza, di procedere ad una ricognizione ordinaria delle stesse alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.

Verificato come l'esame ricognitivo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2020 è stato istruito dalle competenti strutture amministrative dell'ente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito dell'esame ricognitivo effettuato, come risultante dalla suddetta relazione tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta.

Accertato come la relazione tecnica in esame, relativamente alle partecipazioni da razionalizzare, proponga – per le motivazioni analiticamente espresse nella stessa – di procedere alla razionalizzazione di seguito indicata:

- Cassa Rurale di Trento - BCC Soc. Coop., tramite la cessione della partecipazione a titolo oneroso.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Valutato come, alla luce di quanto sopra precisato, ricorrano i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni sopra indicate, sulla base delle motivazioni circostanziate contenute nell'allegata relazione tecnica.

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'ente, razionalizzazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Ritenuto, di conseguenza, di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute dalla Comunità della Val di Non alla data del 31.12.2020 quale risultante dall'allegata relazione tecnica predisposta dalle competenti strutture amministrative dell'ente, nonché di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni come proposto nella medesima relazione tecnica.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12. 2014 n. 190, con decreto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 7/2015 di data 31.03.2015.

Preso atto che l'Organo di revisione – con nota di data 17.12.2021, assunta al protocollo dell'ente in data 20.12.2021 sub n. 12360/Rag. – ha espresso il prescritto parere secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 53, comma 2, della L.P. 09.12.2015 n. 18.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del Servizio segreteria, organizzazione ed affari generali sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto il vigente statuto della Comunità della Val di Non.

18. Visto l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.,

DELIBERA

1. di approvare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. – la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Comunità della Val di Non alla data del 31.12.2020, accertandole secondo quanto contenuto nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere – per le motivazioni riportate nella relazione tecnica di cui al precedente punto 1 – alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
 - Cassa Rurale di Trento - BCC Soc. Coop., tramite la cessione della partecipazione a titolo oneroso;
3. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con decreto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 7/2015 di data 31.03.2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12. 2014 n. 190;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.;
5. di comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità previste dal D.M. 25.01.2015;
6. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi d'impugnativa:
 - opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, li 03.12.2022

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco